

ANDREA

ARCIVESCOVO
DI SALERNO



BELLANDI

METROPOLITA
CAMPAGNA ACERNO

DECRETO ARCIVESCOVILE PER IL SUONO DELLE CAMPANE

«Risale all'antichità l'uso di ricorrere a segni o a suoni particolari per convocare il popolo cristiano alla celebrazione liturgica comunitaria, per informarlo sugli avvenimenti più importanti della comunità locale, per richiamare nel corso della giornata a momenti di preghiera, specialmente al triplice saluto alla Vergine Maria. La voce delle campane esprime dunque in certo qual modo i sentimenti del popolo di Dio quando esulta e quando piange, quando rende grazie o eleva suppliche, e quando, riunendosi nello stesso luogo, manifesta il mistero della sua unità in Cristo Signore»

(CEI, *Benedizionale*, n.1455)

Da tempo immemorabile l'uso delle campane è espressione culturale della comunità ecclesiale, strumento di richiamo per le celebrazioni liturgiche e per altre manifestazioni della pietà popolare, nonché segno che caratterizza momenti significativi della vita della comunità cristiana e di singoli fedeli. A tal proposito, si raccomanda che «nella progettazione [di nuove chiese], si prevedano la collocazione e l'uso delle campane per la loro tradizionale funzione di richiamo, di festa e comunicazione sonora» (COMMISSIONE PER LA LITURGIA CEI, *La progettazione di nuove chiese*, 18 febbraio 1993, n. 22).

L'uso delle campane rientra inoltre nell'ambito della libertà religiosa, secondo la concezione propria della Chiesa cattolica e gli accordi da essa stipulati con la Repubblica italiana (cf. Art. 2 dell'*Accordo tra la Santa Sede e la Repubblica Italiana che apporta modificazioni al Concordato Lateranense*, 18 febbraio 1984).

Come tale, la Chiesa intende tutelarla e disciplinarla in modo esclusivo, con attenzione alle odierne condizioni socioculturali. Nell'attuale contesto, dove gli usi e i costumi legati al culto cattolico non sono sempre accolti come patrimonio comune e linguaggio riconosciuto e accettato, la salvaguardia del nostro patrimonio simbolico

ANDREA

ARCIVESCOVO
DI SALERNO



BELLANDI

METROPOLITA
CAMPAGNA ACERNO

non può e non deve confliggere con il rispetto delle persone, dei loro legittimi diritti e delle leggi dello Stato.

Considerando le richieste e i suggerimenti arrivati in questi anni, dopo le disposizioni date dall'Arcivescovo Luigi Moretti, si ritiene opportuna una nuova regolamentazione del suono delle campane, che ne salvaguardi le caratteristiche tipicamente religiose, nel rispetto delle attuali esigenze della popolazione.

Pertanto, abrogando le precedenti disposizioni in materia del mio predecessore Mons. Luigi Moretti (cf. Vol. IX, p. 454 n. 204 del 30 ottobre 2012), con il presente Decreto

STABILISCO

che nella nostra Arcidiocesi si osservino le seguenti disposizioni:

1. Il suono delle campane è consentito solo per i seguenti scopi:

- a. indicare le celebrazioni liturgiche e le altre manifestazioni di preghiera e di pietà popolare;
- b. essere segno, in particolari circostanze, che accompagna le suddette celebrazioni;
- c. scandire i momenti più importanti della vita della comunità cristiana (feste, lutti, ecc.);
- d. richiamare al mattino, a mezzogiorno e alla sera il saluto a Maria.

Altri utilizzi potranno essere richiesti e consentiti, in via eccezionale, da parte dell'Ordinario del luogo.

2. Il suono delle campane, per gli scopi sopra indicati, è consentito:

- a. nei giorni feriali dalle ore 7.00 alle ore 22.00 (in città alle ore 21.00);
- b. nei festivi dalle ore 7.30 alle ore 22.00 (in città alle ore 21.00).

Costituiscono eccezione la Veglia pasquale, la Notte di Natale, la Veglia di Pentecoste e la Festa Patronale.

ANDREA

ARCIVESCOVO
DI SALERNO



BELLANDI

METROPOLITA
CAMPAGNA ACERNO

3. Gli orari indicati nel n. 2 devono essere rispettati anche per gli eventuali rintocchi dell'orologio campanario, qualora il suo utilizzo sia di competenza della parrocchia o di altro ente ecclesiastico a cui spetta l'ufficiatura dell'edificio di culto. I rintocchi dovranno essere limitati alle ore, al più alle mezz'ore, e non essere ripetuti.
4. La durata del suono per l'avviso delle celebrazioni liturgiche non deve mai superare i 2 minuti (3 minuti nelle celebrazioni prefestive e festive), con eccezione delle solennità, in cui non si dovrà però superare la durata di 5 minuti. La durata del suono per altri scopi (per l'*Angelus* o in occasione di particolari solennità, della festa patronale, della morte di un fedele, ecc.) non deve comunque superare quella tradizionale ed essere ispirata a criteri di moderazione.
5. L'intensità del suono deve essere, se possibile (agendo per esempio sull'eventuale amplificazione), regolata in modo tale che, con attenzione al contesto ambientale in cui l'edificio di culto è inserito, le campane mantengano la funzione di segno (siano quindi percepibili da parte dei fedeli), ma non siano fonte di disturbo.
6. Le presenti disposizioni si applicano, per quanto possibile, anche quando il suono è riprodotto mediante strumenti meccanici o elettronici.
7. In base all'intensità del suono, se ne regoli la durata, facendo attenzione al contesto ambientale in cui l'edificio di culto è inserito, in modo che le campane mantengano la funzione di segno (e come tale siano percepite da parte dei fedeli), ma non superino i limiti della normale tollerabilità.

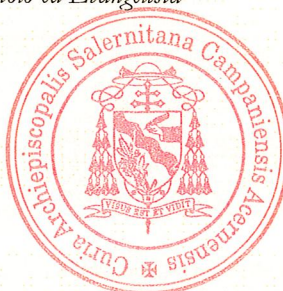
Salerno, dal Palazzo Arcivescovile, 6 maggio 2022

Festa della Traslazione del Corpo di San Matteo Apostolo ed Evangelista

Vol. XV, Decr. n° 029/2022

Sac. Sergio Antonio Capone

Vice Cancelliere Arcivescovile



✠ ANDREA BELLANDI
Arcivescovo Metropolitano